CAPITOLI
DA OSSERVARSI
NELLI LAZARETTI
STABILITI, E DECRETATI

Dagl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori

SOPRA PROVEDITORI AGGIONTI, E PROVEDITORI ALLA SANITA'

IN VENEZIA M. DCC. XIX.
Per Pietro Pinelli, Stampatore Ducale.

ED IN NAPOLI M. DCC. XLIII.
Per Niccolò Migliaccio Stampatore dell'Eccellentissima Città.

1656. *A dì 31. Ottobre.*

Ono ſtate ne' tempi paſſati, e dall' Eccellentiſſimo Senato, e da queſto Magiſtrato alla Sanità ſtabilite replicate deliberazioni, che preſcrivono le forme proprie da pratticarſi li Sbori, e le Contumacie, con ordini opportuni per la diverſione de confuſioni ne' Lazaretti, ed è ſtata aſſignata a Priori, ed altri, che ſervono in eſſi adequata Mercede al loro impiego; ma per eſſer queſte ſparſe per li Capitolari, e Notatorj del Magiſtrato, e perciò in gran parte ignote a chi eſeguire le devono; ſono ſtati introdotti molti abuſi, e diſordini, ch' hanno biſogno d' eſſer affatto levati per ſicurezza maggiore della Salute.

Volendo perciò gl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Sopra Proveditori, Aggionti, e Proveditori alla Sanità rimediare agl' inconvenienti riconoſciuti ne' Lazaretti coll' occaſione delle preſenti graviſſime congiunture; Hanno terminato, che reſtino da gl' Illuſtriſſimi Signori Girolamo Baſadonna, e Michel Bernardo Proveditori alli Lazaretti le medeſime Terminazioni unitamente raccolte, ed ordinatamente diſpoſte, e raccordato inſieme quello, che in avantaggio foſſe dall' evidenza riconoſciuto neceſſario di aggiugnere: Il che eſeguito da' loro Signori con tutta puntualità, e con commendabile zelo; Sue Eccellenze terminano, che le deliberazioni infraſcritte unite, ed

 or-

ordinate dalla diligenza de' medesimi Signori Proveditori sopra li Lazaretti con quel di più, ch' è stato aggiunto da essi restino da chi s' aspetta inviolabilmente, ed indifferentemente eseguite, e ciò senza derogare, anzi maggiormente confirmando le Terminazioni fatte in diversi tempi da prudentissimi loro Predecessori.

(*Zorzi Corner Sopra Proveditor.*

(*Bernardo Bembo Sopra Proveditor.*

(*Lunardo Emo Aggionto.*

(*Anzolo Trivisan Aggionto.*

(*Gio: Marco Balbi Proveditor.*

(*Alvise Grimani Proveditor.*

(*Giacomo Gabriel Proveditor.*

CA-

CAPITOLI
DA OSSERVARSI
NELLI LAZARETTI
STABILITI, E DECRETATI
Dagl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
SOPRA PROVEDITORI, AGGIONTI, E PROVEDITORI ALLA SANITA'

LA Carica di Prior alli Lazaretti porta seco il riguardo di sufficienza, ingenuità, ed applicazione non ordinaria, dovendo sopraintendere a Guardiani, Bastasi, ed ogn'altro Operario nei Sbori delle Robbe, e Contumacie delle Persone. Ricerca però il servizio del Magistrato, che oltre li requisiti della Nascita civile, di costumi, e d'intelligenza siano li Priori, particolarmente lontani da ogni affetto, ed interesse, che potessero divertirli dalla necessaria pontualità nel suo Ministerio: Sia però in primo luogo espressamente dichiarato, che non possa a questa Carica esser approvato alcuno, ch' abbia partecipazione, o consanguinità alcuna con li Ministri del Magistrato della Sanità. L'istesso restando espressamente proibito alli medesimi M n stri, tanto principali, quanto sostituti di aver interesse, o dipendenza con li Priori de Lazaretti; restando gli uni da gl' altri disgiunti per Capo di parentela, o per altro rispetto, che apportar possi gelosia immaginabile; Non potendo per modo alcuno concedersi il possesso a Priori, o Sostituti loro, che fossero in qualche grado congiunti, o interessati con alcuno de Ministri alla Sanità, come s'è detto.

Resti ancora proibito a principali Patroni de Priorati de Lazaretti, come a Sostituti esser Porzionevoli di Navi, o Vascelli di qualunque sorte, o tener interesse in parte alcuna; come per far Mercanzia, o Trafichi di Merci di qualsivoglia sorte, che possino aver relazione con i medesimi Lazaretti per obligazione di Contumacie.

E perche è necessario all'impiego contraponere l'utilità per il suo sostenimento, resteranno queste a parte a parte dichiarate; sì che godendo il benefizio delle medesime, sappino esserle vietato il ricever alcun'altro immaginabile emolumento, sotto qualsisia pretesto, etiam di donazione, e ciò particolarmente in esecuzione di Parte dell'Eccellentissimo Senato 1572. 28. Novembre, registrata nel Capitolar dell'Officio.

Il Prior del Lazaretto Vecchio aver debba per suo Salario Ducati Cento venti all'Anno Bona Valuta, da pagarsi conforme al solito dal Cassier del Magistrato del Sal. Non possi riscuoterlo se non con Mandato del Magistrato alla Sanità, sottoscritto da due de Signori, il qual possi levar di quattro mesi in quattro mesi di tempo servito, e ciò solamente con Fede del Quadernier di non esser per alcun'altra ragione debitore all'Officio.

Oltre questo per il viver della Serva, e Servitor aver debba li Ducati quattro, e Grossi otto al Mese Valuta Corrente, che pur al presente li vengono esborsati dalla Cassa del Sal, per li quali pure se li leverà il Mandato dal Magistrato come di sopra; Dovendosi però prima li Signori afficurare, che le sopradette Persone siano attualmente al di lui servizio; A che mancando il Prior sudetto, cadi ogni volta in pena di Ducati venticinque Valuta Corrente applicati all'Accusator, che sarà in oltre tenuto secreto, e della restituzione di tutto il Dinaro, che avesse riscosso indebitamente di tal ragione.

Per le Legne li vengono esborsati dalla Cassa come di sopra Ducati dieci Valuta Corrente all'Anno, e questi pure doveranno esser da lui riscossi nelle forme predette.

Il Salario del Prior del Lazaretto Novo è di Ducati Ottanta all'Anno, e di Ducati venti assignatili in luogo della Vigna ridotta a Prado sono in tutti Ducati Cento Bona Valuta; la riscossione de quali doverà esser pratticata nel modo medesi-

mo,

mo; e con le condizioni di sopra espresse, e non altrimenti.

Tutti due li Priori, tanto del Lazaretto Vecchio, quanto del Nuovo, abbino facoltà di far segar, e disponer dell' Erba de Pradi, che sono dentro, e attorno li Lazaretti, quando però non vi siano nelli luoghi sudetti Contumacie: e ciò non possi esser eseguito, se non con Mandato sottoscritto da due Signori.

Abbiano pure l' utilità d'un Soldo per Collo dal Scrivan de Navilj, o Patroni delle Mercanzie, che capiteranno in Contumacia alli Lazaretti, e questo per premio del suo impiego, nel tener conto, e nota distinta in un Libro a posta di tutte le Mercanzie, che capiteranno, come sarà espresso più a basso; il qual obligo da loro debba esser inviolabilmente eseguito. Dalle Persone poi esistenti in Contumacia non possino li Priori ricever alcuna immaginabile ricognizione, ne pigliar cosa alcuna, ne sotto pretesto di pegno, ne di regalo, o di qualunque altr' escogitato rispetto, o pretesto; intendendosi risolutamente loro proibito ricever alcun provecchio dalle Persone, che dimoreranno in Contumacia; le quali non devono sentir alcun altro aggravio, oltre la soddisfazione de i soli Guardiani.

E perche li Salarj devono servire al sostenimento de Priori medesimi; non possino esser in alcuna maniera impediti, o sequestrati da alcuno giusto alle Leggi; Nè li Priori stessi possino di essi farne obligazione alcuna, sotto qualsivoglia colore, o pretesto, ed in qualunque modo fatta, sia nulla, e di niun valore.

Per decoro, e sicurezza della Persona possino tanto loro, quanto il Servitor suo portar l'Armi non proibite dalle Leggi.

Aver debbano li Priori per uso di sua Abitazione il luogo detto il Priorado; e caso, che fosse esercitata la Carica da Sostituti, debbano li Principali rilasciarle intieramente tutto il Priorado stesso, non riserbando per se alcuna stanza sotto qualsivoglia pretesto; la qual riservazione s' intendi risolutamente proibita in pena di Ducati duecento applicati alle occorrenze del Magistrato. E perche pontualmente resti eseguita questa risoluta volontà del Magistrato, e restino sottoposti alla pena stessa quei Sostituti, che permettessero la riservazione di stanza alcuna a loro Principali senza manifestarlo al Magistrato, essendo accusati gl' uni, o gl' altri da chi sia, conseguisca l' ac-

cusatore, che sarà sempre tenuto segreto, la mettà della pena.

Conosce pur la prudenza del Magistrato altrettanto dannabile, e perniciosa l' avidità delli Priori principali delle Cariche, li quali obligati, non esercitando personalmente l' impiego a sostituir Persona idonea in vece loro, levano a Sostituti la partecipazione di quei emolumenti, che valer possono al loro sostenimento, riservando per se stessi tutti gl'utili certi, l'Erbe, e porzione ancora delle utilità incerte; da che nasce, che servizio così importante resta abborrito da quelli, che potrebbero esercitarlo più fruttuosamente, e li Sostituti sono come sforzati dalla necessità ad applicar a civanzi indebiti dannati dalle Parti dell'Eccellentiss. Senato, e da gl' Ordini del Magistrato medesimo, causando a Mercanti angarie, e spese a pregiudizio del negozio, e traffico, oltre gli altri pregiudizj maggiori, che ne possono derivare a riguardi importantissimi di Salute, essendo perciò necessario di rimediare a così grave abuso. Sia dal Magistrato decretato alli Sostituti presenti quell'emulemento, che le doverà esser per l'avvenire rilasciato da loro Principali, così degl' utili certi, come degl' incerti; E quello sarà deliberato resti registrato dietro a gl'Ordini presenti, acciò questo assignamento, che sarà fatto al presente, debba esser poi sempre per l' avvenire continuamente corrisposto da Principali a Sostituti loro, a quali per quella porzione di salario, che le sarà assignato sia levato il Mandato in loro proprio nome, acciò lo riscuotino drittamente dalla Pubblica Cassa senza riceverlo dalla mano de Principali. E ne resti di ciò incaricato espressamente il Scrivano, che leva tali Mandati, sotto pena di pagar lui del proprio, oltre l' altre maggiori, che paressero al Magistrato, così ogni patto, o convenzione, che fosse fatta in contrario in voce, o in scrittura, s' intendi nulla, e di niun valore, ed il Principale, che le facesse, cadi in pena d'immediata privazione del Carico, ed il Sostituto assentendovi resti per sempre escluso dall' esercizio di quella Carica, oltre quelle pene afflittive, che parerà al Magistrato d'ingiungere all' uno, ed all' altro; Ed acciò venga facilmente a notizia ogni trasgressione in questo particolare; il Sostituto palesandola resti libero dalle sopradette pene, e conseguischi in oltre come ogn'altro, che ciò denoncierà, oltre la secretezza, Ducati cento.

E perchè bisogna pur provedere, che impiego di tanta con-

ſequenza, quanta ſono li Priorati di Lazaretti, non reſti in alcun tempo abbandonato, maſſime acciò chi gli eſercita ne' tempi ordinarj, ſenza ſoſpetti vehenti d' infezzione alla ſopravenienza di queſti, o di Peſte in queſta Città, che il Signor Dio per ſua Divina Miſericordia conſervi, con tutto lo Stato di queſta Sereniſſima Repubblica ſempre libera da così rigoroſo flagello, non ſi eſimino dall'aſſiſtenza, e così reſti nelle maggiori urgenze ſenza Perſona, che eſerciti Carica tanto importante. Doveranno in ogni caſo, ed in ogni tempo, che foſſe da Soſtituti abbandonato, o rinunziato il ſervizio di Priore alli Lazaretti eſſercitar immediate li Principali la Carica, o immediate proveder di perſona atta in loro vece: ſotto pena oltre il dover reſtituir il Salario di due Anni ſerviti, d' immediata privazione del Carico, da eſſer conferito dal Magiſtrato a chi atto, e ſufficiente a così grave impiego ſi offeriſſe volontario in tal' occaſione di eſercitarlo.

Non poſſi alcuno di eſſi Priori partir dalla Città ſenza Licenza eſpreſſa del Magiſtrato, con ſottoſcrizione almeno di due delli Signori, nè dal Lazaretto del quale hanno la cuſtodia, ſe non un giorno alla ſettimana, e ciò per rappreſentare al Magiſtrato li biſogni del Lazaretto medeſimo, dovendo in quel tempo laſciar altri in ſua vece.

Debbano li Priori tener appreſſo di ſe tutte le Chiavi delle Contumacie, e delli Lazaretti, facendo, che tutte le Porte reſtino ſempre ſerrate con Chiavi, aprendole ſolo per le occorrenze delle medeſime Contumacie, e ſempre con la loro aſſiſtenza: oſſervando inviolabilmente, che non ſiano aperte prima della levata del Sole la mattina, nè doppo l' Ave Maria della ſera.

Non poſſino tener Cani, Gatti, o altri Animali, nè Polami, o altri volatili, che vadino vagando per il Lazaretto, e lo ſteſſo proibiranno indifferentemente a tutte le Contumacie, obligando ogn' uno a tener chiuſi, e legati quelli Animali, che vi foſſero di ſoſpetto, facendo ſerrar nelle Caponare, ed anco tagliar l'Ale al Polame, che dalli Paſſaggieri foſſe introdotto per proprio uſo, e queſto per il pericolo di confondere, e meſcolar le Contumacie.

Non permetteranno ad alcuno della loro Famiglia andar a sborar robbe nel Lazaretto, meſcolarſi, o pratticar con genti di Contumacia. A 5 Non

Non possino essi Priori, o altri Salariati comprar robbe, che siano in Contumacia, o delle esistenti ne' Lazaretti.

Non possino far piantar Alberi di sorte alcuna, ne far seminar Erbaggi dentro il recinto delli Lazaretti, ma lascino, che tutte le Piazze restino a Prado; e ciò in esecuzione puntuale della Terminazione del Magistrato de' dì 4. Agosto passato, la qual inviolabilmente doveranno osservar sotto tutte le pene in essa contenute.

Vietino il Pescar nelli Canali vicini alli Lazaretti, perche sotto tal pretesto non venghi pratticato alcun asporto di robbe dalli medesimi.

Debbano tener Inventario distinto di tutte le robbe, che sono ne' Lazaretti di Publica ragione, e per cauzione del Publico debbano oltre l'obligazione dell'Officio, ed altre disposte dalle Leggi prestar cadauno di loro idonea Pleggiaria di buona amministrazione da esser approvata dal Magistrato, e registrata nel Libro del Notaro per la restituzione delle robe alla loro partenza. E perche questa disposizione ricevi da quì avanti una puntuale essecuzione, e si levino quei disordini, ch' hanno fatto scoprire l'occorrenze presenti, sia fatto un Libro nuovo, nel quale sia fatto Inventario della robba, che di Publica ragione ora si ritrova ne' Lazaretti, ed in questo si vadino a formando debitori li Priori di quello li venirà di tempo in tempo consignato; Dovendo questo Libro esser tenuto dal Quadernier dell' Officio, e girata la Scrittura con le Polizze, che doveranno esserle consignate dal Masser sottoscritte dal Signor Cassiero del Magistrato.

E perche devesi anco provedere alla certa puntual custodia delle robbe di Contumacia, tanto per li rispetti dichiarati; quanto per l'interesse de' particolari, li quali fidano particolarmente alli Priori le Mercanzie quando le ripongono nelle Doane de' Lazaretti a loro specialmente raccomandate, oltre l'obligazione del Principale, e dell' Officio, e salvo il procedersi in ogni caso Criminalmente, ogni Sostituto, o Principale, che *prò tempore* essercitera attualmente la Carica, sia obligato dar in Magistrato una idonea Pleggiaria di ducati mille, da esser approvata dal Magistrato medesimo con i due terzi delle Ballotte, e notata conforme al solito nel Libro del Notarato dell' Officio, il quale ammettendo alcuno al possesso di detta Carica

senza,

ſenza, che abbi prima preſtata la pleggiaria ſudetta, cadi inviolabilmente alla pena di eſſer lui tenuto per la medeſima ſumma ne' proprj ſuoi Beni, oltre l' altre pene, che pareranno al Magiſtrato, *etiam* della privazione del Carico, ed ogni poſſeſſo, che foſſe dato ſenza la preſtazione della pleggiaria ſudetta s' intendi nullo, e di niun valore, e poſſa eſſer ſoſpeſo, e revocato da ogn' uno delli Signori del Magiſtrato. Li Priori veramente preſenti debbano dar le pleggiarie predette nel termine di meſe uno; il qual tempo ſpirato ſenza che abbino preſtate le ſudette pleggiarie, ſia immediate intimato alli Principali, che debbano loro eſſercitar le Cariche, o proveder ſubito di altri ſoſtituti in vece loro.

Non permettino nelli Lazaretti contratti di ſorte alcuna, reſtando indifferentemente proibiti tutti, ſiano di permute di robbe, vendite di Dote, o altro di qualunque ſorte: Non potendoſi ne meno da quelli, che ſono nelli Lazaretti far Procura alcuna ſenza eſpreſſa licenza, e Mandato del Magiſtrato ſottoſcritto almeno da due de Signori.

Non ricevino eſſi Priori nelli Lazaretti Perſone, o Robbe, ſe non con Mandato ſottoſcritto da due de Signori dell' Officio; Il che pure pratticar debbano con li Miniſtri di qualunque ordine, ſiano del Magiſtrato ſteſſo, à quali non permetteranno ſmontar di Barca, ſe non ſarà eſpreſſa ſpecificata la Licenza nel Mandato medeſimo.

Doveranno eſſi Priori notar diſtintamente in Libro tenuto a queſto effetto, tanto le robbe, quanto le perſone, che veniranno in Contumacia, col Nome del Guardiano, che vi ſarà ſopra, il giorno del principio della Contumacia, che deve eſſer quello, che ſarà terminato di aprir, e metter fuora tutte le Robbe, o Mercanzie; Ed ogni primo giorno di Meſe andaranno, mandando nota diſtinta al Magiſtrato di tutte le Contumacie, che andaranno giungendo; o ſaranno uſcite dalli Lazaretti, acciò ſi poſſi in ogni tempo ſapere la quantità reſpettivamente, e il principio loro, per regolarſi con queſte notizie negl' accidenti, che accader poteſſero, ed acciò poſſi il Magiſtrato aver ſempre ſotto l' occhio, per le deliberazioni, che occorreranno, e per farne all' occaſioni l' incontro col Libro medeſimo tenuto dalli Priori, che doveranno aver mira di mandar le Polizze in conformità a punto del Libro ſteſſo.

Ordinaranno, che in tutte le Contumacie si stia con quiete, e senza scandali; non permettendo balli, ne giuochi di ballone, o balla, o altri, che possino offendere, o meschiare le Contumacie.

Se in alcuna Contumacia, tanto di Robbe, quanto di Passaggieri accaderà, che alcuno si ammali con sospetto di mal Contaggioso, li Priori faccino separarli dagl'altri più, che sia possibile, per evitare la communicazione del male.

E perche li Lazaretti destinati alle Contumacie non diventino luoghi di negozio, con pregiudicij, e pericoli ben grandi, doveranno li Priori impedire alli Sanseri le visite, tanto de Passaggieri, quanto de Bastasi; essendo rissoluta volontà del Magistrato, che siano sempre esclusi, ne siano ammessi per qualsivoglia occasione, etiam con Mandato del Magistrato, anzi capitandone alcuno accompagnato con il Mandato, abbino obligo essi Priori di trattenerglielo, ed inviarlo sigillato al Magistrato medesimo.

Alli Guardiani, che capiteranno, tanto sopra Robbe, o Mercanzie, quanto con persone, non diano ricetto, se non quando siano essi Guardiani accompagnati da un Mandato sottoscritto da uno almeno de Signori.

Non permettino alli Guardiani, o Bastasi, che capiteranno sopra qualunque Contumacia, o di Robbe, o di Persone introdur Mogli, Figliuoli, ne alcun altro in loro compagnia.

Osservaranno, che li Guardiani sudetti non stiano sopra più d' una Contumacia senza espresso ordine del Magistrato, e quando altro accadesse, ne diino parte al Magistrato medesimo.

Non permettino alli sudetti, o altri far Bettole, o altro negozio con le genti di Contumacia, e nelli Lazaretti esistenti.

Li obligheranno a far sempre tener nette le Piazze, e gli Andi delle Contumacie da ogni cosa sottoposta a Contaggio; e ciò perche li Priori con sicurezza di Salute possino far la visita quotidiana di esse; A che contrafacendo li Guardiani perdino l'utilità di quel giorno, la qual s' intendi applicata a beneficio del Prior, o di chi ne portarà la notizia al Magistrato.

Osserveranno, ch' essi Guardiani non ricevino cosa alcuna di più della loro destinata mercede, ch' è di Soldi quaranta quattro al giorno, sotto qual si voglia pretesto di donativo, di spese, di vitto, o altro.

Capi-

Capitate le persone col Mandato, come s' è detto le divideranno le Contumacie, si che una non possi pratticar con l' altra; facendo tener serrate le Porte, che passano da una nell' altra, e rappresentino al Magistrato di tempo in tempo quello occorrerà per simile separazione.

Ordinaranno alli Guardiani, che facciano sborar di continuo tutte le Robbe da uso de Passaggieri, levandole dalle Casse, Forzieri, e Valigge tutte indifferentemente, e ponendole sopra corde esposte all' Aria, si che possino vedere l' essecuzione puntuale del loro ordine.

A questo effetto, e per soccorrere alle occorrenze di quelli del Lazaretto, doveranno visitarli due volte al giorno almeno, una volta la mattina; l' altra doppo pranso.

E se con li Passaggieri vi capitassero robbe, che non fossero da uso, ma per Mercanzia, facciano, che sia fatta di queste Contumacia a parte.

Levino a tutti indifferentemente ogni sorte di Armi, riponendole in luoco sicuro, con farle prima levar gl' imbrogli sottoposti a Contaggio, per poterle al fine della Contumacia restituire a Padroni, per il che ne doverà tener nota distinta, e ricercandolo essi farne la ricevuta.

Occorrendo, che nelli Lazaretti alcun si ammali, ne portino li Priori distinto aviso al Magistrato per poter divenire alle proprie deliberazioni.

Peggiorando questi notabilmente, le faranno raccordar la Confessione, per la quale occorrendo riceveranno gli Ordini dal Magistrato; e per li casi inopinati si regolino sul fatto, sempre però con i debiti, e necessarii riguardi di Sanità.

Viene proveduto da molti Ordini del Magistrato, e particolarmente dalla Terminazione del medesimo 1510. 17. Decembre, registrata in Capitolar, il modo con che si deve pratticar l' ordinazione, ed ultima volontà degl'ammalati nei Lazaretti, inherendo però alla medesima; ed alle altre tutte in questo proposito, sia commesso a Priori, che essendovi Capellano facciano, che quello scriva in un Libro li Testamenti predetti, sempre con l' assistenza sua, e di cinque Testimonii almeno de' più accreditati, quali doveranno esser presenti a tutta la formazione del Testamento, facendo, che quelli, che sapessero scrivere si sottoscrivano di proprio pugno a maggior chiarezza della

verità, e non sapendo scrivere siano in esso registrati, col Nome, e Cognome distintamente.

Non essendovi Capellano doverà scriverlo il Prior medesimo con le forme di sopra espresse; non potendo ne essi Prior, o Capellano, ne altri Salariati in quel Lazaretto esser instituiti Commissarij, o beneficiati in alcun modo da Testatori, ed essendole lasciata cosa alcuna, sia nullo detto Legato, giusto a gl' Ordini in questa materia. Il Libro sopradetto sia dal Prior fedelmente custodito, e uscendo dalla Carica consignato al Successor, facendosene fare la Ricevuta, per poterne render conto in ogni tempo.

Mà in caso, che da alcuno de Testatori fosse desiderato un Notaro Publico, sia il Prior obligato à scriverlo al Magistrato per le proprie rissoluzioni, con i dovuti riflessi a i tempi, ed alle congiunture; E perche è necessario, e conveniente, che tanto lui, come il Cappellano, che facesse li Testamenti, abbino la ricognizione corrispondente all' impiego, sia questa di tempo in tempo decretata dal Magistrato, ne in altra forma possino mai riceverla.

Quando alcun morirà nelli Lazaretti, li Priori ne diano immediate parte all' Officio, non permettendo, che li Corpi siano sotterrati, ne tocchi da alcuna persona, se prima non saranno stati veduti dal Medico del Magistrato, dal quale licenziati, che saranno facciano li Priori, che siano portati al Campo Santo da quelli della medesima Cuntumacia con tutta la dovuta risserva, ed ivi sotterrati senza drappi di sorte alcuna.

La Fossa doverà esser fatta pure da quelli della stessa Contumacia, e profonda se si può braccia due, o più che sia possibile: E se li Cadaveri fossero Infetti, facciano li Priori, che siano coperti con Calcina, e poi sia ben otturata la Fossa con terra conforme al solito.

Facciano Inventario alla presenza del Guardiano della Contumacia, e di due, o tre Testimonii de' più accreditati, e nota distinta di tutti li Mobili del morto, Denari, o altro, ch' avesse, mandando la Nota medesima al Magistrato, ed attendino dal medesimo gl' Ordini, senza li quali non possino disponer di alcuna cosa.

Tenghino nota particolarizata di tutti li accidenti di malatie delle Contumacie, con il nome degl' Infermi, o morti del

tem-

tempo, che s' informaranno, risaneranno, o mancheranno di vita, e l' esprimino distintamente a lume, e regola del Magistrato, nelle fedi, che faranno essi Priori per la liberazione delle Contumacie.

Non lascino capitar alli Lazaretti Vivandieri, se non averanno il Mandato del Magistrato di poter capitarvi.

Non permettino ad essi Vivandieri, che smontino dalli Battelli, ma facendo, che stiino in essi, faranno, che vadino di una in una le Contumacie accompagnate col suo Guardiano a provederfi di quello le occorrerà, sempre però con l' assistenza di essi Priori, ed a pontili, o porte più vicine alle Contumacie medesime.

Osservino, che li predetti Vivandieri non manchino di capitarvi due volte al giorno a vendere le cose necessarie, prohibendole assolutamente il portar, e dispensar Acqua Vita, o Tabacco di qualsivoglia sorte, prohibiti da più Terminazioni del Magistrato, ed osservino che la robba ch' averanno detti Vivandieri sia di buona qualità, e resti venduta a prezzo conveniente, e limitato.

Facciano che li Vivandieri sporgano le vivande in debita distanza con una cesta acconcia sopra un Legno lungo tre in quattro braccia, nella quale poste le vivande, e sporte alle genti di Contumacia, siino da queste posti li denari della robba, che doveranno far li Priori, che prima di toccarli dalli Vivandieri siano posti, o nell' acqua salsa, o nell' aceto, per cauzione maggiore della Salute.

Invigilino particolarmente li Priori predetti all' inconvenienti di qualche trasporto di robbe, che potesse con l' occasione di provedere di vitto esser da Vivandieri pratticata.

Di ogn' inconveniente, che succedesse intorno Vivandieri, o per causa de' medesimi, doveranno darne parte immediate al Magistrato per le proprie deliberazioni.

Non ammettino alla visita de' Passaggieri se non quelli, che capiteranno col Mandato del Magistrato, obligando anco questi a non uscir di Barca, ed assistendovi sempre col Guardiano della Contumacia anco li Priori medesimi, affine che siano salvi li riguardi importantissimi di Salute; al qual' effetto non permetteranno il parlare se non a quelli, che saranno nominati, particolarmente sopra i Mandati, & con quelli solamente, che saranno nelli medesimi espressi.

Nè

Nè permettino, che a quelli, che capitassero alla visita, anco col Mandato come di sopra, siano date robbe di sorta, alcuna, se non col Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori, ed espurgate prima da quello che fosse sottoposto al Contaggio.

Le Lettere, e Fedi facciano, che siano profumate con li fogli spiegati, perche dentro non vi siano robbe sospette, e così consegnate alli Priori sopra una bacchetta, potranno esser sigillate alla presenza degl' Interessati. Quelle veramente, che avessero detti Passaggieri portate seco da altri Paesi, al Lazaretto, siano da essi consegnate alli Priori, le quali profumate per il di fuori le mandino accompagnate con loro Lettere al Magistrato, acciò fattevi le debite diligenze siano mandate ove occorrerà. Al qual' effetto doveranno essi Priori tener appresso di se profumo, un crivello con rete di ferro, ed una fogheretta; ogni una delle quali cose mancandone, ne avvisino il Magistrato per la provisione.

Se alcuno volesse portar robbe da uso, o da viver per li Passaggieri sudetti, possa etiam senza il Mandato capitar alla casa delli Priori, li quali abbiano obbligo di ricevere, e far capitare fedelmente le sudette robbe a chi saranno indrizzate, non permettendo a chi le porterà parlar, o visitar alcuno personalmente, se non col Mandato come s'è detto.

Dovendo far le Fedi di Liberazione alli Passaggieri, usino tutte le diligenze per saper il loro stato all' ora, che le faranno. Avertino, che sempre abbiano sborato, e maneggiato gli abiti, specifichino li accidenti, che fossero nel corso della Contumacia occorsi di malatie, o morti.

Non licenzieranno alcuno senza Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori.

Avanti che partino quelli della Contumacia, li obligheranno alla consegna delle robbe, che avessero di ragion pubblica, osservando, che non abbiano abbrucciato, o dissipato porte, o balconi, nel qual caso doveranno farle risarcire il danno.

Come prima del partire li obbligheranno far spazzar, e nettar le proprie stanze da ogni immondizia, facendo questa abbrucciar, e consumar più che sia possibile.

Non le permetteranno pure l' uscita, se non averanno sodisfatto intieramente il Guardiano dell' utilità a lui spettante, ch'

è di

è di soldi quarantaquattro al giorno, come s' è detto.

Quando capiteranno alli Lazaretti piatte con robbe, o Mercanzie, non permetteranno essi Priori il discarico, se non averanno il Mandato sottoscritto da due Signori, portato dal medesimo Fante, che sarà notato nel Mandato, e ciò per levar l' abuso de' sostituti.

Col Mandato sudetto le faranno discaricar nel luogo più aperto, e commodo, ed alla Riva più contigua della Contumacia; facendo, che vi sia sempre assistente il Guardiano mandato dal Magistrato, e che si deve mischiar nella medesima Contumacia. Così pure quando per strettezza di tempo, o tutta, o parte della Mercanzia convenisse la notte star in Piatta fuori de' Lazaretti, facciano, che il Guardiano vi stia sopra veggendo, e custodendola come si conviene.

Scaricate le piatte, le faranno essi Priori brustollar, guazzar, e nettar dalle cose sottoposte a Contaggio, facendo guardar sotto poppa, e proda, se vi fosse restata qualche cosa, sempre con la loro assistenza, e le consegneranno a quel Piater, che venirà per esse con Mandato del Magistrato.

Li Marinari poi, che saranno venuti per il discarico delle sudette robbe non siano dalli Priori licenziati per ritornar a Vascello, se non venirà il Fante del Magistrato a levarli, ed accompagnarli.

Venute le Mercanzie sudette, sarà nota distinta della quantità de' colli, e qualità delle Mercanzie, e del luogo di dove vengono, e del Vascello, che le conduce, quella tenendo in Libro appresso di sè, per farne poi l'incontro col Scrivano dell' Officio, al quale nel fine dello scarico manderà il sudetto incontro, perchè si possa vedere se alcuna cosa fosse stata ommessa di quelle, che si ritrovaranno notate nelle solite polise di carico, ed avvisino di volta in volta il Magistrato di aver mandato l' incontro predetto al Scrivano.

Ammettino al sborar delle robbe solamente quei Bastasi, che saranno inviati dal Magistrato con Mandato sottoscritto da uno almeno de' Signori Proveditori; Ed osservino, che non siano nè meno, nè più, che a ragion di colli quaranta per uno; acciò non siano difettivi al bisogno, o generino confusione; Il che acciò sia inviolabilmente esequito, resti sottoposto il Prior alla pena di ducati dieci per ogni Bastaso, che mancasse applicata all' Accusator.

Non

Non permetteranno, che in questo numero si introduchino Ebrei, e se alcuno ne capitasse anco col Mandato ne diano immediate, che se ne avvederanno ragguaglio al Magistrato medesimo.

Osservino, che con le Mercanzie non si mescolino Mercanti, o interessati nelle medesime, affine che li sbori siano fatti con maggior diligenza, dando notizia al Magistrato di quello accadesse in contrario.

Non facciano principiar Contumecie alle Robbe, se prima non saranno tutte aperte, o vuotate, secondo gl'Ordini del Magistrato, e se non vi sarà sopra il Guardiano destinatovi.

Commettino alli Guardiani, e Bastasi che stiano sopra le robbe, giorno, e notte, non partendo mai, sì per sicurezza delle medesime, come per li riguardi di Sanità.

Non permettino alli Mercanti di andar a veder le loro robbe in Lazaretto, se non una volta sola al principio della Contumacia per consegnar le sudette robbe a Bastasi, e ciò col Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori.

Alli Bastasi notifichino li Priori la risoluta volontà del Magistrato, che non si possino accordar con Mercanti di sborar le robbe a un tanto al collo, ma solo a giornata conforme alle costituzioni del Magistrato.

Siano tenuti li Priori andar tre volte al giorno per il Lazaretto, osservando che siano fatte le diligenze necessarie nei sbori delle robbe, e Mercanzie, e se li Facchini non faranno il loro debito perdano la giornata, e l'utile sia del Prior, che li notificherà, tenendo de'mancamenti, che veniranno da Bastasi commessi nota distinta.

Non permettino li Priori, che alcun giorno si trascurino da Bastasi le diligenze dovute intorno alli sbori, nè meno col pretesto di Festività, dall'obbligo delle quali dispenza in questi casi il riguardo importantissimo della Salute.

Non possino licenziar robbe, nè mercanzie se non col Mandato del Magistrato, sottoscritto almeno da due de'Signori.

Nelle Fedi, che faranno per liberar le Mercanzie, e robbe di Contumacia, doveranno notar puntualmente la quantità, e qualità de' Colli, e delle Mercanzie, il giorno, che hanno principiata la Contumacia, li accidenti, che fossero occorsi sopra essa Contumacia, come pure lo stato di all'ora di tutte le

per-

persone, che saranno sopra le Mercanzie, ed ogni accidente intorno alla Salute succeduto alle medesime genti nel corso della Contumacia.

Non permettino, che restino estratte robbe, ò Mercanzie, se non saranno pagati li Guardiani, e Bastasi delle loro mercedi, com' è di ragione.

Doppo l' Ave Maria della sera, nè avanti il giorno la mattina non permettino, che siano estratte, o introdotte Mercanzie.

Obbligheranno li Bastasi a nettar doppo portata via la robba, o Mercanzia le Tezze, e le Piazze da ogni imbroglio, & immondizia, osservando quanto mancasse di porte, o fenestre, e ne facciano far il risarcimento dalli padroni della Mercanzia.

A fine, che li Lazaretti non servino per Fondico a particolari, li Mercanti doppo terminata la Contumacia abbiano soli quindeci giorni di tempo ad estraer le Mercanzie, terminati li quali le corra di aggravio una Lira al giorno per collo, applicata alle occorrenze del Magistrato; E se l' occasione portasse d' aver bisogno di luogo per altre Mercanzie; debbano anco estraerle dentro più ristretto termine, che le sarà assignato dal Magistrato, e mancando all' estrazione prefissale, siano fatte condur à loro spese à Doana, dovendo per le spese medesime della Condotta trattener li Priori in Lazaretto tanto delle Mercanzie stesse, quanto supplischino alla spesa.

Facciano, che li Bastasi assistino anco à far l' estrazione delle Mercanzie, à fine che li Lazaretti più celeremente si liberino, nel qual tempo non lascino ne meno partite il Guardiano, e ciò à fine, che quelle persone libere non si mescolino con persone sospette d' altre Contumacie.

Non riceveranno alcun Sequestro sopra Robbe, ò Mercanzie esistenti nelli Lazaretti in Contumacia, se non dà prima aviso al Magistrato.

Sopra li Sborri delle Robbe osservino li Priori li Capitoli seguenti.

CA-

Capitoli da osservarsi nelli Lazaretti circa li Sborri delle Mercanzie.

LE Sede d'ogni sorte, così quelle di Morea, come quelle di Soria, e di ogn'altro luogo le facciano vuotar a refuso in monte, a Collo per Collo separatamente; che vi si ponghino le mani dentro due volte al giorno; ed ogni settimana facciano, che siano mutate da luoco a luoco a massa per massa.

Le Lane così di Levante, Dalmazia, Spagna, come di ogn'altro luogo, Lini, Strusi, Bavelle, & altre cose simili, doveranno esser Sborrate con la diligenza stessa delle Sede, e messe in luoco aperto, dove domini l'Aria, tanto di giorno, quanto di notte.

Le Lane sudette, ed altre robbe, che si pongono in monte, non doveranno ecceder l'altezza di piedi quattro, e li Bastasi ogni mattina le mutino di luogo a luogo.

De' Cottoni, Filadi, Pelo di Camelo, e di Castore, e cose simili, si devono scusire li Sacchi per mettà, così dalla parte, come dalle teste, e molar tutti li lacci, salvo che quello di mezzo, e lasciati aperti ponervi dentro li bracci due volte il giorno per giorni venti continui, e poi cucita quella parte siano voltati dall'altra con la medesima forma, e diligenza, e per il medesimo tempo, non ponendole in conto quei giorni ne'quali saranno aperti, voltati, e cuciti, ma solo quelli, che effettivamente saranno stati Sborrati.

Delli Zambellotti, Moccagiari, e cose simili siano le Pezze ad una per una tenute in mano, e dispontate, gli siano poste le mani dentro delle pieghe a piega per piega per tutta la Pezza, mutandoli spesso da luogo a luogo.

Delli Panni in Pezza siano le Pezze maneggiate a piega per piega, e se venissero da luogo infetto siano anco messi al Sboro sopra corde, spiegandoli, e distendendoli, acciò possino ricevere da per tutto l'aria, e voltandoli, e maneggiandoli ogni giorno.

Nel

Nel poner le mani dentro tutte le Mercanzie, li Bastasi debbano nudarsi il braccio per poter passar più avanti sia possibile.

Li Feltri, Boldroni, Schiavine, Agnelline, Tapedi, e cose simili si maneggino continuamente, e vi dormi anco dentro.

Alle Pelli, come più pericolose, si facciano dalli Priori usar le maggiori diligenze, facendole star all' aria aperta, e che siano maneggiate di continuo.

Li Cordovani, e Cuori doveranno esser maneggiati ad uno per uno, e li Cordovani fregati con un pezzo di Panno ad uno per uno, mutandoli spesso di luoco.

Li Penacchi d'ogni sorte siano svotati fuori d'ogni Invoglio, e Sborati a mazzo per mazzo, e venendo da'luochi Infetti siano disfatti li mazzi, e Sborate le pene a refuso per giorni quaranta; potendosi permettere lo sboro di essi a persone perite, acciò siano sborati, e religati senza alcun danno.

Le Cere, e Sponze devono espurgarsi con ponerle nell'Acqua corrente delle Cavane a questo effetto fabricate, ed ivi lasciarle per lo spazio intiero di quarantotto ore, facendole far la guardia ne' luoghi a ciò destinati, nè possino esser liberate, senza prima esser purgate nella forma predetta, o vero sborate a refuso, e maneggiate come le altre robbe della medesima Contumacia.

Le Speziarie d'ogni sorte, Cremesi, Grane, ed altre Droghe, come pure cose Comestibili, ed altre non sottoposte a ricever, nè communicar Infezione, siano levate dall'immogli, e ben nettate, che dovranno esser sempre li Priori presenti. Espurgate poi in questa forma dalle cose, che potessero communicar infezione, s'intendino libere, ma non siano rilasciate senza Mandato.

Le Ceneri purgando da sè qualsivoglia sospetto si devono liberare, mentre siano in un solo invoglio, al quale facciano li Priori, che siano tagliate via le orecchie se ne averà, ed incatramate.

Lo stesso si doverà pure pratticare delle Uve Passe con la medesima diligenza.

LI

LI Ordini poi sopradetti, acciò in avvenire non restino in alcuna parte trasgrediti, siano registrati nel Capitolar del Magistrato, e fatti stampar in un Libretto, da esser questo consignato dal Notaro dell' Officio alli Priori, che *prò tempore* saranno, acciò senza scusa d'ignoranza debbano inviolabilmente, e puntualmente esseguirli, il qual Notaro doverà farsene far da ogn'uno la Ricevuta, pèrche apparisca sempre la consegnazione fatta iu adempimento della sua obligazione.

Quelli veramente, che alli medesimi contrafaranno incorrino (salve sempre le pene specificate a luochi particolari) nelle altre maggiori pene, così Pecuniarie, come di perdita d'Officj, Bando, Corda, Priggion, Galera, *& etiam* della Vita ad arbitrio del Magistrato, avuto riguardo alla qualità de' trasgressi, ed alla condizione de' trasgressori.

E perche si possi in ogni tempo venir facilmente in chiaro delle trasgressioni, e perche ogn'uno alletato dalla speranza del premio s'inanimi maggiormente a scoprirle, resti conferito al Querelante, e Denunciante, oltre l'esser tenuto sempre secreto, la metà dette pene pecuniarie, nelle quali fossero li delinguenti Condennati.

E li Signori Proveditori dell'Officio, oltre quelle osservazioni; che facessero nelle visite de' Lazaretti, per le quali doveranno render con la Banca unitamente puniti li trasgressori degl' Ordini presenti, siano anco tenuti far con l'assistenza di uno di loro almeno di quando in quando, secondo riconoscerà bisognevole il Magistrato formar accurato diligente rigoroso Processo per via d'Inquisizione, onde dal riguardo dovuto alla Giustizia resti ogn'uno fra i limiti della convenienza, e del suo debito senza prevertire con disobbedienza le ordinazioni presenti, così necessarie a Publici, e privati riguardi.

(*Zorzi Corner Sopra Proveditor.*
(*Bernardo Bembo Sopra Proveditor.*
(*Lunardo Emo Aggionto.*
(*Anzolo Trivisan Aggionto.*
(*Gio: Marco Balbi Proveditor.*
(*Alvise Grimani Proveditor.*
(*Giacomo Gabriel Provoditor.*